

Roma, 3 luglio 2017

Guida UILCA CARIPARMA — RSA Roma

Assegni per il NUCLEO FAMILIARE

Cos'è l'Assegno per il Nucleo Familiare

L'Assegno al Nucleo Familiare (A.N.F.) è un sostegno economico per le famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei familiari, da più persone, con redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge.

L'A.N.F. non costituisce reddito ed è esente da qualsiasi ritenuta previdenziale o fiscale.

Il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'A.N.F. vengono effettuati tenendo conto della **composizione** e del **reddito complessivo del Nucleo Familiare**.

Beneficiari ed esclusi

L'assegno **spetta** a :

- Dipendenti pubblici e privati in attività (anche apprendisti, collaboratrici domestiche, soci di cooperative lavoratori a domicilio) e assimilati;
- Lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche e elettive o sindacali;
- Titolari di prestazioni a sostegno del reddito;
- Titolari di pensioni liquidate dall'INPS o regimi sostitutive ed esclusivi dell'AGO.

La legge n. 449/1997 ha esteso il diritto anche ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata INPS.

Sono **esclusi** dalla prestazione:

- piccoli coltivatori diretti;
- pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Requisiti

Gli ANF spettano per il nucleo familiare che può essere composto da:

- il richiedente lavoratore o titolare di pensione;
- coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni anche non conviventi;
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiori ai 21 anni, purché facenti parte di *'nuclei numerosi'* con almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni, previa autorizzazione;
- fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta), minori o maggiorenni inabili, non coniugati, solo se orfani di entrambi i genitori e che non abbiano conseguito il diritto alla pensione;
- nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, a carico dell'ascendente.

Determinazione dell'importo dell'ANF

L'importo dell'Assegno per Nucleo Familiare (A.N.F.) è calcolato in base alla **tipologia del nucleo familiare**, del **numeri dei componenti** e del suo **reddito complessivo**.

Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).

L'importo è pubblicato annualmente dall'INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell'anno successivo (clicca per la tabella valida dal 1° luglio 2017).

Il reddito complessivo del nucleo deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da **lavoro dipendente o assimilato**.

Quali sono i redditi da considerare

Devono essere considerati i **redditi prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno**. Quindi, per la richiesta relativa al periodo 1° luglio 2017 — 30 giugno 2018, devono essere computati i redditi conseguiti nell'anno 2016.

I redditi, sono quelli **assoggettabili all'IRPEF**, anche prodotti all'estero, al **loro di qualsiasi deduzione** ma al **netto dei contributi previdenziali**. Rientrano in tale tipologia di reddito anche le somme percepite per l'incremento della produttività (VAP) .

In dettaglio vanno indicati: redditi da lavoro dipendente e assimilati, pensioni; prestazioni (disoccupazione, malattia, cassa integrazione, ecc.); redditi da terreni, fabbricati e immobili (al lordo dell'eventuale detrazione dell'abitazione principale); redditi soggetti a tassazione separata, redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva (da indicare solo se superiori ad € 1.032,91).

NON devono essere dichiarati i seguenti redditi: trattamenti di fine rapporto e le loro anticipazioni; trattamenti di famiglia, rendite vitalizie erogate dall'INAIL, pensioni di guerra, pensioni tabellari a militari di leva vittime di infortunio; indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità; indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali; gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati; arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione; indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale; assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Famiglie di fatto

Per effettuare la richiesta di Assegni Nucleo Familiare, uno dei due genitori deve preventivamente richiedere **autorizzazione all'INPS** per includere, all'interno del proprio nucleo, il figlio *nato fuori dal matrimonio*. La domanda può essere presentata attraverso un patronato oppure utilizzando il portale online www.inps.it con il proprio **PIN dispositivo**, assicurandosi in entrambi i casi **che la decorrenza della richiesta coincida con la data di nascita del figlio di cui si chiede l'inserimento**.

L'INPS, effettuati i controlli, confermerà l'inserimento nel nucleo familiare inviando al genitore richiedente il modulo **ANF43**.

La domanda va effettuata da uno solo dei genitori (preferibilmente quello che presenta un reddito inferiore per poter avere una prestazione maggiore) ed i redditi da indicare nella domanda sono quelli del genitore richiedente ed eventualmente quelli dei figli.

Coniugi separati/divorziati

Spettano al genitore affidatario anche nell'ipotesi in cui siano percepiti dall'altro coniuge (*art. 211, L. 19 maggio 1975 n. 151*). In altri termini, il genitore non affidatario eventualmente titolare degli assegni familiari, è tenuto a corrisponderli all'altro coniuge al quale di fatto spettano, in aggiunta all'assegno di mantenimento e a prescindere dall'ammontare di quest'ultimo. Il mantenimento è dovuto per intero e non può essere decurtato degli assegni.

Commette il reato di appropriazione indebita il genitore che trattiene per sé gli assegni incassando del denaro non proprio ma percepito per conto del genitore affidatario.

In caso di **affidamento congiunto**, i genitori di comune accordo dovranno stabilire a chi spetti l'ANF. In caso di contrasto tra i due, si dovrà far riferimento al requisito della convivenza e sarà necessaria l'**autorizzazione INPS**, rilasciata con il consueto modello **ANF43**.

Variazione della composizione del nucleo familiare

Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al datore di lavoro entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Quando e come presentare domanda

La domanda va presentata **annualmente** a partire dal 1° luglio di ogni anno, con validità fino al 30 giugno dell'anno successivo.

NON si rinnova in modo automatico.

ATTENZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEI DIPENDENTI CARIPARMA VEDERE LA SEZIONE SUCCESSIVA

Se il richiedente svolge attività lavorativa dipendente, la domanda va **presentata al proprio datore di lavoro** utilizzando il modello [INPS ANF SR16](#) ([clicca](#) per scaricare il modulo).

Dipendenti Cariparma Crédit-Agricole Come e quando presentare la domanda Assegni Familiari

La richiesta per il periodo 1° luglio 2017—30 giugno 2018 può essere effettuata a partire dal 3 luglio 2017 accedendo al portale aziendale *Intranet* → *Risorse Umane* → *Applicativi* → *HR Access* → *Inserisci dati Personali* → *Assegni Nucleo Familiare*.

L'applicativo ([clicca](#) per scaricare [l'estratto relativo alla sezione Assegni Nucleo Familiare del manuale aziendale alla procedura HR ACCESS](#)) guiderà il dipendente nella compilazione della richiesta; al termine sarà necessario stampare la domanda, firmarla ([clicca](#) per scaricare le [istruzioni aziendali per la corretta sottoscrizione del modello ANF/DIP SR16](#)) ed inoltrarla al **Servizio Amministrazione Personale (714)**.

L'erogazione in busta paga dell'Assegno avverrà solo a seguito della ricezione da parte del Servizio Amministrazione del Personale del **modello cartaceo correttamente firmato**. Per coppie di fatto sarà necessario allegare il file *.pdf* della documentazione prevista (modello ANF43) utilizzando la sezione *'Le mie attività'*; qualora non sia possibile allegare in via telematica la documentazione richiesta è possibile inviare **copia** della stessa all'Ufficio Amministrazione Personale.

Arretrati

Il diritto al pagamento dell'**ANF** si prescrive nel termine di **cinque anni** a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce e pertanto, limitatamente al periodo di cui sopra, è possibile richiedere gli **ANF** non goduti.

La prescrizione quinquennale è interrotta dalla **richiesta scritta del lavoratore all'INPS o all'Ispettorato del lavoro**.

Come richiedere gli Arretrati

La richiesta degli arretrati può essere fatta:

1. Al datore di lavoro

La richiesta va avanzata al datore di lavoro che avrebbe dovuto erogarli, anche se il lavoratore nel frattempo non è più dipendente dell'Azienda. Non è invece possibile richiedere al nuovo datore di lavoro gli arretrati relativi a periodi nei quali si era alle dipendenze di altra Azienda. La richiesta si effettua con il [modello ANF/DIP SR16](#) ([clicca](#) per scaricare il [modulo](#)).

2. All'INPS

La richiesta all'INPS può essere effettuata attraverso tre modalità.

- **Web:** dal lavoratore munito di **PIN** attraverso il portale dell'Istituto nella sezione *'Invio online di domande di prestazioni a sostegno del reddito'*.
- **Contact Center:** attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa oppure numero 06164164 da rete mobile con tariffazione definita dal gestore telefonica.
- **Patronati:** attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Per ulteriori informazioni invitiamo i colleghi a contattare il proprio referente sindacale (cliccare per visualizzare [l'elenco completo dei Quadri Sindacali UILCA Cariparma](#)).